

asciato e nulla lascieranno d'intentato per la loro liberazione e si spera di potere ottenere un buon risultato.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« GAETANO MOSCA ».

**Faranda.** — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni per le quali gli allievi ufficiali automobilisti, che per disposizioni del Comando supremo debbono essere inviati per il periodo di un mese alle truppe, sono assegnati ai corpi di provenienza, anziché all'Arma di artiglieria da cui i reparti automobilisti dipendono, non tenendo conto dell'ultima circolare del Comando supremo e degli speciali insegnamenti che in tali corsi si impartiscono ».

**RISPOSTA.** — « I corsi allievi ufficiali che si svolgono in zona di guerra sono costituiti e disciplinati con speciali norme del Comando supremo, all'infuori della ingerenza del Ministero, che di proposito si tiene estraneo ad essi, per lasciare anche in tal materia la più ampia autonomia a quel Comando.

« Ora, nelle dette norme, riunite in apposita circolare, è prescritto che gli allievi della specialità automobilisti siano inviati, durante il corso, a compiere un mese di servizio o presso le truppe dell'arma di provenienza o presso le batterie d'artiglieria, al fine di assicurarsi che essi abbiano le qualità militari necessarie e per compiere la preparazione pratica.

« Così stando le cose, la destinazione di questi allievi, per un mese, ai corpi di provenienza è perfettamente rispondente alle norme vigenti in materia e non già in opposizione ad esse, come l'onorevole interrogante ritiene; perocché l'assegnazione ad un corpo diverso da quello di provenienza è stabilita esclusivamente per gli allievi che hanno già ottenuto la nomina al grado di aspirante ufficiale.

« In quanto poi al merito di siffatti provvedimenti e alla opportunità di assegnare gli allievi ad uno piuttosto che ad un altro reparto, è ovvio che trattasi di cosa dipendente dalle esigenze del servizio e che però deve esser lasciata alla esclusiva competenza dei Comandi superiori preposti alle truppe operanti, i quali hanno la responsabilità delle operazioni e dei servizi loro affidati.

« *Il ministro*  
« ZUPELLI ».

**Giretti.** — *Ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere, con riferimento ad altra analoga interrogazione dello stesso interrogante: 1°) se ed a quali condizioni è stata ed è eventualmente ancora autorizzata dal Governo la esportazione dello zucchero dall'Italia; 2°) se il Governo è stato informato della deliberazione presa dalla monopoliistica « Unione Zuccheri » di aumentare il prezzo dello zucchero per i consumatori italiani e quali provvedimenti esso intenda prendere al riguardo ».

**RISPOSTA.** — « Il divieto di esportazione dello zucchero fu mantenuto. Fu consentita soltanto qualche eccezione per quantità assai limitate la cui uscita non può aver influito in alcuna misura sul mercato interno di tali derrate.

« Il Ministero di agricoltura non ha notizia della deliberazione presa dall' « Unione Zuccheri » di aumentare il prezzo dello zucchero per i consumatori italiani.

« Qualora tale aumento dovesse manifestarsi, in seguito, in misura allarmante, il Governo non mancherà di avvisare ai provvedimenti del caso.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« COTTAFAVI ».

**Miglioli.** — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se il Governo, di fronte al rialzo del prezzo di alimenti necessari al consumo popolare, rialzo che, come per il latte, la farina di granturco, ecc., non trova giustificazione fuori della speculazione che si compie su questi generi di prima necessità, non crederebbe opportuno ripetere una circolare ministeriale già emanata nel 1898, nella quale s'ingiungeva ai prefetti d'invigilare attentamente le operazioni dei soliti speculatori, perchè i generi di consumo popolare non abbiano a subire rialzi ingiustificati, sia per negligenza, sia per effetto di speculazioni colpevoli ».

**RISPOSTA.** — « Negli atti di questo Ministero e nella raccolta delle circolari dell'anno 1898, non risulta la circolare cui si riferisce la suddetta interrogazione. Non si è quindi in grado di fornire sulla medesima alcun schiarimento.

« A prescindere da ciò, si osserva che, per quanto riguarda i generi annonari di prima necessità, le Amministrazioni comunali hanno dalla legge (articolo 109, regolamento comunale e provinciale) la potestà